

ORIGINALE



**COMUNE DI
SAN CESARIO DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE**

N. 36/ 2020 registro Deliberazioni

seduta 14/12/2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: *Revisione ordinaria delle partecipazioni al 31/12/2019. Art.20 decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175.*

L'anno 2020, il giorno 14 del mese dicembre alle ore 10:48, nella sala adunanze del Comune si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge.

All'inizio del dibattito sulla proposta di deliberazione in oggetto risultano presenti i Sigg. Consiglieri:

1	Massimo LIACI	P	A	8	Gianfranco MONTEFUSCO	P	A
2	Fernando COPPOLA	Sì		9	Elisa RIZZELLO	Sì	
3	Anna Daniela CAPONE	Sì		10	Fabiana DEL CUORE	Sì	
4	Fernando CENTONZE	Sì		11	Giulio GRECO	Sì	
5	Giuseppe DISTANTE	Sì		12	Luigi PATARNELLO		Sì
6	Antonio GARZYA	Sì		13	Viviana ZIZZA	Sì	
7	Loredana Amelia LAUDISA	Sì					

E' assente l' Assessore esterno DE SIMONE Rita Carmen

E' assente l'Assessore esterno MARZO Cesario Giovanni

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Massimo Liaci.

Assiste Il Segretario Generale Maria Rosaria PEDACI

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N° 267/2000

Visto: Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla regolarità tecnica.

Data 04/12/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rag. Arturo ZITANI

Visto: Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla regolarità contabile.

Data 04/12/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arturo ZITANI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che la *revisione ordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100;

Visto in particolare l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *“annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, *“2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”.*

Atteso che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c.2, T.U.S.P. previste dall'art.20, c.2, T.U.S.P., ossia:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4, c.7, d.lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

Premesso che:

- l'Ente, senza l'ausilio di consulenti esterni, ha predisposto un proprio **Piano di revisione ordinaria delle società pubbliche**, descrittivo, che alla presente si allega (**Allegati A e B**);

- tali schede costituiscono un "**modello standard dell'atto di ricognizione**" che, secondo la Corte, deve "essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti";

- quindi, esaminato e condiviso **il Piano di revisione, composto dagli Allegati A e B**, questa assemblea intende approvarlo in ossequio all'articolo 20 del TU;

Ritenuto che tutti gli elementi sopra richiamati non impongano di dare attuazione al Piano di Revisione Ordinaria delle Società partecipate, tramite un piano di dismissione delle quote di partecipazione detenute dall'ente;

Dato atto che nessun rappresentante è nominato presso gli organi di governo delle partecipate in questione;

Tenuto conto che tra i documenti previsti è presente una "RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI" e che in considerazione del fatto che questa Amministrazione non era tenuta all'attuazione del piano di razionalizzazione con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2019;

Udito l'intervento dell'assessore al Bilancio il quale illustra l'argomento;

Interviene la Consigliera Zizza preannunciando l'astensione del gruppo;

Si dà atto che gli interventi sono integralmente riportati nel verbale in stenotipia allegato.

Visto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);

Visto il parere del Revisore unico dei conti;

Richiamati:

- il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i;

- il d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i

- il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, votando in forma palese (alzando la mano) con 9 voti favorevoli e n.3 consiglieri astenuti (Del Cuore, Zizza, Greco), il consiglio comunale;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il Piano di revisione ordinaria delle società pubbliche che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegati A – B – F - G**), senza necessità di razionalizzazione delle stesse;
3. di dare atto che non sono nominati rappresentanti dell'Amministrazione in seno agli organi di governo delle partecipate (**Allegati C e D**).
4. di dare atto che non necessita predisporre la "RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI" in considerazione del fatto che questa Amministrazione non era tenuta all'attuazione del piano di razionalizzazione con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2019 (**Allegato E**);

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 24 del TU,

con ulteriore votazione in forma palese, con 9 voti favorevoli e n. 3 consigliere astenuti (Del Cuore, Greco, Zizza)

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

Letto, confermato e sottoscritto;

Il Presidente del Consiglio
Massimo Liaci

Il Segretario Generale
Maria Rosaria PEDACI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line (art.32 L. n.69/2009) il giorno 08/01/2021 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, addì 08/01/2021

	il Segretario Generale
	Maria Rosaria PEDACI

A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva:

- [] decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 134 – 3° comma)
[X] dichiarazione immediata esecutività (ai sensi dell'art. 134 – 4° comma)

Il Presidente del Consiglio	Il Segretario Generale
Massimo Liaci	Maria Rosaria PEDACI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.